

Milano, 22 settembre 2017

**CONSOB – Commissione Nazionale
per le Società e la Borsa**
Divisione Strategie Regolamentari
Via G. B. Martini, n. 3
00198 ROMA

Disposizioni attuative del Decreto Legislativo 30 dicembre 2016, n. 254 relativo alla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario – Osservazioni al documento di consultazione CONSOB del 21 luglio 2017.

Spettabile Commissione,

Di seguito si forniscono alcune osservazioni e proposte di modifica svolte da Raynaud Studio Legale sul documento di consultazione CONSOB relativo alla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario.

PREMESSA

Secondo il 12° *Global Risks Report 2017 del World Economic Forum*, nel 2017 quattro delle cinque principali minacce globali sono ambientali e collegate al cambiamento climatico. Esse sono il fallimento delle misure di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici, crisi idriche, eventi meteorologici estremi e disastri naturali.

In una tale prospettiva appare ormai chiaro come i temi ambientali, sociali, attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani, alla lotta contro la corruzione attiva e passiva diventino sempre più rilevanti per le imprese e, in generale, per il mondo economico e finanziario. In questa direzione, il ruolo dello Stato è centrale nel disegno di politiche pubbliche che siano dirette a far emergere tali dati e stimolino le imprese a integrare i fattori ambientali e sociali nello svolgimento delle proprie attività.

Avendo a mente tale obiettivo appare necessario che le disposizioni attuative del decreto legislativo 30 dicembre 2016, n. 254 si ispirino a criteri di trasparenza, di standardizzazione delle informazioni

e di comparabilità, sia nel tempo sia fra diverse società, e non si limitino ad introdurre un ulteriore adempimento “burocratico” alle imprese.

A) MODALITÀ DI PUBBLICAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DI CARATTERE NON FINANZIARIO

PROPOSTA IN CONSULTAZIONE

L’art.5 del D.Lgs. 30 dicembre 2016, n. 254 prevede che la dichiarazione di carattere non finanziario può essere contenuta:

- a) o nella relazione della gestione;
- b) o costituire una relazione distinta.

OSSERVAZIONI E PROPOSTE DI MODIFICA

Al fine di promuovere una migliore fruibilità delle informazioni di carattere non finanziario, la loro reperibilità, trasparenza e comparabilità è opportuno che la “dichiarazione di carattere non finanziario” costituisca una “relazione distinta”.

B) CONTENUTO DELLA DICHIARAZIONE DI CARATTERE NON FINANZIARIO

PROPOSTA IN CONSULTAZIONE

La proposta di regolamento prevede che le informazioni non finanziarie (attività di impresa, i rischi, le politiche e i suoi impatti sui temi ambientali, sociali, attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani, alla lotta contro la corruzione attiva e passiva, socio-ambientali, ecc.) devono essere fornite applicando le metodologie e i principi dello “*standard di rendicontazione*” adottato dall’impresa.

Con riguardo all’individuazione e alla scelta da parte della società di tali *standard*, il legislatore all’art. 1, comma 1, lett. *f*), del decreto individua come *standard* utilizzabili dalle imprese quelli “*emanati da autorevoli organismi sovranazionali, internazionali o nazionali, di natura pubblica o privata, funzionali, in tutto o in parte, ad adempiere agli obblighi di informativa non finanziaria*”. La società potrebbe peraltro adottare una metodologia autonoma di rendicontazione, fornendo in tal caso una “*chiara ed articolata descrizione della stessa e delle motivazioni per la sua adozione*”.

Tale opzione regolamentare caratterizzandosi per ampi margini di flessibilità non consente alle imprese, ai cittadini e alle istituzioni pubbliche e finanziarie di effettuare un’agevole analisi comparata delle informazioni non finanziarie fornite dagli enti di interesse pubblico rilevanti.

OSSERVAZIONI E PROPOSTE DI MODIFICA

Tenuto conto della necessità di agevolare la trasparenza, la continuità, la comparabilità e la standardizzazione dei contenuti delle dichiarazioni di carattere non finanziario appare opportuno prevedere uno standard di dichiarazione non finanziaria.

La definizione di uno standard di dichiarazione agevolerebbe peraltro le diverse attività che vari soggetti sono tenuti a svolgere, quali: i) l’organo di gestione che è chiamato a predisporre tale

dichiarazione; ii) l'organo di controllo che è chiamato ad effettuare accertamenti in merito ad eventuali violazioni delle disposizioni del decreto; iii) il soggetto incaricato della revisione che è tenuto a verificare la conformità della medesima; iv) nonché la CONSOB che è tenuta a vigilare ed eventualmente sanzionare condotte poste in violazione della normativa in oggetto.

In tale ambito sarebbe altresì auspicabile che le disposizioni attuative fornissero anche indicazioni dettagliate sul perimetro, sugli indicatori e sulle metodologie di calcolo da impiegare per descrivere le attività, i risultati raggiunti, gli obiettivi delle imprese in modo da assicurare una raccolta di dati omogenei e comparabili, nonché il monitoraggio e la valutazione *ex-post* del rispetto delle informazioni/programmi di attività forniti nella dichiarazione di carattere non finanziario.

Considerato che il decreto prevede un'applicazione alle dichiarazioni e relazioni relative agli esercizi finanziari aventi inizio a partire dal 1° gennaio 2017, vi sono margini di tempo sufficienti per definire uno standard di relazione in oggetto.

A tal riguardo, Raynaud Studio Legale si rende sin da subito disponibile a fornire il proprio contributo e/o a partecipare ad eventuali gruppi di lavoro, coordinati anche dalla CONSOB, per definire apposite linee guida e standard di dichiarazione di carattere non finanziario¹.

C) PRINCIPI DI COMPORTAMENTO E LE MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL'INCARICO DI VERIFICA DELLA CONFORMITÀ

PROPOSTA IN CONSULTAZIONE

Il principio ISAE 3000 prevede che gli incarichi di attestazione ("assurance engagements") possono essere di due tipi: "*reasonable assurance engagements*" o "*limited assurance engagements*". Nelle due tipologie di incarico l'approccio seguito nello svolgimento del lavoro è diverso, e determina una diversa natura ed estensione delle procedure da svolgere e quindi della base su cui si fondano le conclusioni dell'attività di verifica.

La *limited assurance* è un'attestazione e non è un giudizio, e si basa su un esame limitato che presuppone un livello di estensione dell'attività di verifica inferiore rispetto a quello da svolgere per un esame completo (*reasonable assurance*).

¹ Raynaud Studio Legale è socio attivo dell'International Real Estate Federation – FIABCI, di cui l'Avv. Daniele Raynaud è presidente del *Legislative and Environmental Committee* nonché l'avv. Antonio Campagnoli è presidente del Capitolo Italiano.

FIABCI dal 1954 collabora con le Nazioni Unite ed, in particolare, è l'unica federazione mondiale attiva nell'immobiliare ad essere una NGO con un c.d. "special consultative status" presso *United Nations Economic and Social Council* (ECOSOC).

Il 15 marzo al MIPIM 2017 in Cannes, FIABCI, rappresentativa del settore privato, e UN-HABITAT, Focal Point delle Nazioni Unite per lo sviluppo urbano sostenibile, hanno firmato una lettera d'intenti – successivamente ratificata - finalizzata a estendere a livello mondiale la *City Prosperity Initiative* (CPI), un modo innovativo e condiviso per valutare la sostenibilità urbana delle città e il loro progresso nel raggiungere gli obiettivi delineati dalla *New Urban Agenda* approvata da Habitat III a Quito lo scorso ottobre e dai *Sustainable Development Goals* (SDGs) definiti dall'assemblea Generale dell'ONU a settembre 2015. <http://cpi.unhabitat.org/fiabci>

FIABCI è uno dei soci fondatori dell' *International Ethics Standards Coalition*: <https://ies-coalition.org/>

FIABCI è anche tra i diciannove *global contributor* del *Doing Business* redatto dalla World Bank (<http://www.doingbusiness.org/contributors/doing-business>).

La proposta di regolamento in oggetto richiede ai soggetti incaricati della verifica della conformità un'attestazione nella forma di una *limited assurance*.

OSSERVAZIONI E PROPOSTE DI MODIFICA

Tenuto conto delle novità della disciplina, che riguarderà molte società che finora non forniscono le informazioni non finanziarie e della conseguente necessità di adeguare/predisporre sistemi di raccolta dati e procedure di controllo, sarebbe opportuno prevedere un regime transitorio in virtù del quale, per il primo biennio di applicazione della normativa, ai soggetti incaricati della verifica della conformità è richiesta un'attestazione nella forma di una *limited assurance*.

Successivamente, ossia a partire dalle dichiarazioni e relazioni relative agli esercizi finanziari aventi inizio a partire dal 1° gennaio 2019, tale attestazione dovrà, invece, essere rilasciata nella forma "*reasonable assurance*".

Lieti di aver potuto condividere con codesta rispettabile Commissione le nostre riflessioni su una disciplina che riveste una notevole rilevanza per la sua portata innovativa, rimaniamo a disposizione per ogni ulteriore chiarimento o approfondimento doveste ritenere opportuno ed appropriato.

Qualora riteneste necessari ulteriori informazioni o approfondimenti, non esitate a contattare:

Daniele Raynaud (daniele.raynaud@raylaw.it – Tel.: 02 0064471)

Antonio Campagnoli (antonio.campagnoli@raylaw.it – Tel.: 02 0064471)

Con osservanza,

Raynaud Studio Legale



Avv. Daniele Raynaud

Founding e Managing Partner



Avv. Antonio Campagnoli

Of Counsel